

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2026

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

GLI USA, L'ITALIA E L'INDIPENDENZA DEI GIUDICI

di Mitja Gialuz

Nel 1788, in uno dei testi fondativi della democrazia americana – il *Federalist n. 78* – Alexander Hamilton scriveva che «*la libertà del popolo non sarà mai messa in pericolo fintanto che il potere giudiziario rimanga veramente distinto sia da quello legislativo che da quello esecutivo*». In queste parole è racchiusa l'essenza del costituzionalismo moderno: la libertà vive nella separazione dei poteri ed è garantita da un giudice realmente indipendente.

La *rule of law* non è la semplice esistenza di norme. È il principio secondo cui anche chi governa è vincolato alla legge. E questo è possibile solo se esiste un'autorità giudiziaria capace di far valere il diritto anche nei confronti dell'esecutivo.

Negli ultimi mesi, di fronte ai continui strappi di Donald Trump, si è parlato di “morte del diritto”. D'altronde, in un'intervista di gennaio al *New York Times*, il presidente americano aveva affermato di non avere bisogno del diritto internazionale e che i suoi poteri sarebbero limitati solo dalla propria morale personale. Una concezione del potere sciolta da ogni vincolo esterno.

Eppure, venerdì scorso, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha riaffermato lo Stato di diritto. Per imporre dazi su scala globale, il presidente avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione del Congresso. Anche nell'America di Trump, il potere esecutivo non è assoluto.

Questo passaggio storico ci ha ricordato che l'indipendenza del giudice non è un ornamento, ma il meccanismo che consente al potere statale di limitare sé stesso.

In Italia, la magistratura – inquirente e giudicante – gode di un grado di indipendenza tra i più elevati nei sistemi occidentali. Non è un privilegio corporativo, ma il frutto di una scelta fondamentale compiuta dall'Assemblea Costituente. I costituenti vollero respingere l'impostazione di Dino Grandi, Guardasigilli del fascismo, secondo cui non era necessario che la giurisdizione costituisse un potere autonomo dello Stato, perché anch'essa doveva uniformarsi alle direttive generali del governo. In quella visione, il giudice non limita il potere: lo asseconda. La Costituzione repubblicana ha fatto la scelta opposta, ponendo a presidio dell'autonomia ed indipendenza dei magistrati il Consiglio Superiore della Magistratura, vera “pietra angolare” dell'ordinamento giudiziario.

La riforma Nordio interviene su questo equilibrio. I sostenitori del Sì affermano che nulla cambia: l'indipendenza resta scritta nel nuovo articolo 104. Ed è vero che la riforma non la elimina formalmente.

Ma qui sta il punto: l'indipendenza non è un concetto binario. Non funziona come un interruttore "acceso o spento". È un concetto graduabile. Può essere più o meno forte, a seconda delle garanzie che la sostengono.

Si può lasciare intatto il principio nelle parole e ridurne la portata nelle condizioni concrete.

La riforma Nordio disarticola il CSM, frantumandolo in tre, affida la scelta dei componenti dei tre organi al sorteggio, attribuisce il potere disciplinare nei confronti dei magistrati a una corte non più presieduta dal Capo dello Stato: ciascun intervento può apparire tecnico. Ma il loro effetto complessivo incide sulla misura dell'indipendenza.

E quando si riduce l'indipendenza del giudice, non si modifica soltanto un assetto ordinamentale. Si riduce la capacità del diritto di opporsi all'arbitrio del potere e si limita l'eguaglianza dei cittadini.

Hamilton lo aveva compreso nel 1788. La Corte Suprema americana lo ha ricordato al mondo nei giorni scorsi. La domanda che riguarda l'Italia, oggi, è semplice: in un contesto storico in cui la crescente tensione tra istanze politiche e legalità costituzionale attraversa molte democrazie, abbiamo davvero bisogno di abbassare il livello di indipendenza della nostra magistratura?

Io credo di no. Come ci ha insegnato Marta Cartabia nel suo ultimo volume (*Custodi della democrazia*, Milano, 2026), la qualità di una democrazia non si misura infatti nella forza di chi governa, ma nella capacità dei suoi custodi di far valere i limiti del potere.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**